

Bollettino

Con questa rubrica, la redazione si propone di dare notizia di convegni, seminari e progetti di ricerca, ritenuti di particolare rilievo per le tematiche trattate dalla rivista.

Ciclo di seminari preparatori al convegno internazionale previsto per il 1993 a Bologna su *Universalità e particolarità culturale*

Una serie di contatti tra l'Università di Tunisi (Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche) e quella di Bologna (Dipartimento di politica, istituzioni e storia), nel contesto di una convenzione che sarà stipulata in un prossimo futuro, hanno portato a formulare l'ipotesi di una serie di seminari, che dovrebbero sfociare nel 1993 in un convegno internazionale su *Universalità e particolarità culturale*. La problematica generale, in un primo documento comune (Bologna, 5 dicembre 1991), è stata così tematizzata:

1. Che cos'è l'universalità?
2. Come si può essere universali?
3. Esiste una cultura universale?
4. Quali sono i rapporti tra la particolarità e l'universalità?
5. L'universalità culturale è un destino inevitabile dell'umanità oppure si può pensare a un mosaico di culture relativamente autonome?
6. L'universalità non comporta il rischio di cancellare le differenze presenti nel patrimonio peculiare dei popoli e delle civiltà?
7. Quali sono i rapporti tra universalità e successione storica delle culture?

Sono altrettante domande che introducono al tema dell'universalità culturale nei suoi rapporti con la particolarità (locale, regionale, nazionale, ideologica, politica, religiosa...).

Per cominciare ad esaminare i diversi aspetti del problema sono stati ipotizzati tre seminari che rispondono a tre temi fondamentali: il tema politico-giuridico, il tema religioso e il tema storico-antropologico.

1. *Fondamenti universali o fondamenti culturali dei diritti dell'uomo?*
2. *Antropologi e storici dinanzi al problema della natura umana*
3. *Le religioni e l'universalità*

Saranno promotori delle iniziative l'Università di Tunisi, il Ministero tunisino della cultura e il Dipartimento di politica, istituzioni e storia dell'Università di Bologna.

Contiamo collaborino all'organizzazione, per taluni momenti e aspetti, il Centro Cabral (Bologna), il CISEC (Centro interdipartimentale sull'ebraismo e cristianesimo antico (Università di Bologna), il CDTM (Centro documentazione tunisino-

magrebino, presso l'Ambasciata di Francia a Tunisi), la Fondazione Adenauer ed eventualmente altre istituzioni.

Il primo seminario, *Fondamenti universali o fondamenti culturali dei diritti dell'uomo?*, si è già svolto a Bologna il 14 e 15 maggio 1992. L'organizzazione del seminario è stata a carico del Dipartimento di scienze politiche della Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche di Tunisi (Università di Tunisi III) e del Dipartimento di politica, istituzioni e storia dell'Università di Bologna. Ha visto la partecipazione, da parte tunisina, di R. Ben Hammed, S. Ben Abid, H. Rdissi, H. Dhaoui, H. Gribaa, M. Kerrou; da parte italiana, di T. Bonazzi, P.C. Bori, A. Gentili, R. Toniatti; da parte francese, di J.M. Camau, J. Leca, M. Arkoun.

Sono stati esaminati gli aspetti teorici, storici e politici di una problematica che in un documento preliminare (Tunisi, 21 dicembre 1991) era stata così sintetizzata:

Cristallizzando un momento importante nella storia della coscienza umana, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dall'epoca della sua promulgazione da parte dell'Assemblea delle N.U., non ha cessato di sollevare i dibattiti più appassionati: i principi che la fondano sono realmente il risultato di un approccio umanistico e pluriculturale, oppure consacrano una visione ideologica a carattere etnocentrico? Il dibattito iniziale, durato due anni, come anche la votazione conclusiva, sono già una prova degli interessi politici e culturali divergenti che attraversano la comunità mondiale.

La recente dichiarazione dei Diritti dell'Uomo in Islam, adottata al Cairo il 5 agosto 1991, dall'Organizzazione Islamica (O.C.I.) con il suo continuo riferimento alla legge islamica, la Shari'a, mette in primo piano la questione dell'universalità-particolarità dei diritti dell'uomo:

– Gli sforzi continui per la protezione mondiale delle libertà politiche e dei diritti economici, sociali e culturali, continueranno a incontrare l'opposizione di quanti credono all'esistenza di una fonte non positiva dei diritti dell'uomo?

– Com'è possibile giustificare il fondamento universale dei diritti dell'uomo dinanzi al pluralismo culturale contemporaneo? Quali rapporti esistono tra l'adozione (o la non-adozione) formale della Dichiarazione e l'effettivo rispetto dei Diritti dell'uomo?

– Qual è il vero interesse soggiacente alla ricerca di una unanimità intorno alla questione dei diritti dell'uomo? Occorre oggi rifondarne l'universalità?

Il secondo seminario, *Antropologi e storici dinanzi al problema della natura umana*, si svolgerà in Tunisia probabilmente nell'autunno 1992.

Il terzo, *Le religioni e l'universalità*, si svolgerà probabilmente a Bologna, con particolare impegno del CISEC.

Pier Cesare Bori

Documento preparatorio per un seminario su: *Storia dei concetti e saperi della borghesia* (Trento, Istituto storico italo-germanico, ottobre 1993)

Si è svolto a Trento nell'autunno 1990 un seminario dedicato ai «concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato tra Otto e Novecento», che ha affrontato l'analisi di alcuni concetti particolarmente significativi per definire l'organizzazione del sistema politico in Italia e in Germania (*Stato di diritto, interesse pubblico, opinione pubblica, associazione, partito, riforma, contratto di lavoro, politica sociale*).

L'approccio seguito è stato quello di una storia dei concetti in relazione con la storia costituzionale delle due diverse realtà nazionali.

La vivacità del dibattito e la ricchezza delle sue implicazioni, favorite anche dalla scelta di un approccio comparato, hanno mostrato la validità dell'iniziativa e invitano a proseguire lungo questo percorso di ricerca.

Tra i risultati più significativi delle giornate di studio trentine vi è certamente la consapevolezza dell'importanza di una storia dei concetti affrontata e svolta secondo modalità ben distinte da quelle di una storia delle idee. Le trasformazioni dei significati dei concetti sono state infatti indagate in una costante connessione con i mutamenti costituzionali.

Sono emersi tuttavia alcuni rilevanti problemi di metodo: in particolare la necessità di non limitare la storia dei concetti esaminati al periodo in oggetto – tra Otto e Novecento – se le loro origini sono più risalenti. Di ciò occorrerà certamente tenere conto, soprattutto se si considerano l'approccio seguito e i risultati raggiunti dalla *Begriffsgeschichte* tedesca.

Si è imposta comunque l'esigenza di continuare lungo questa linea di ricerca.

Dopo la riflessione sui concetti che hanno permesso di discutere le forme organizzative dei diversi sistemi politici, si tratta ora di avviare un approfondimento che consenta di affrontare, attraverso l'analisi dei concetti, l'*organizzazione del sapere* del soggetto politico che aveva realizzato e che governava quei sistemi politici, ossia della borghesia. La ricerca dovrà pertanto mettere in luce quell'insieme di *concetti dominanti* che rappresentavano il patrimonio comune del ceto politico dirigente.

Essi erano il prodotto di una *organizzazione scientifica* che nel corso del secolo XIX si andò sempre più articolando e istituzionalizzando, in modo da corrispondere alle diverse funzioni e ai

compiti di governo cui era chiamata la classe politica dominante.

L'analisi dei concetti dovrà così essere condotta sulla base di una stretta relazione, da una parte, con l'*organizzazione scientifica* e, dall'altra, con la *collocazione istituzionale* delle singole scienze. In questa prospettiva l'indagine sui concetti presenterà significativi punti di contatto con l'altra ricerca sul rapporto tra «Università e scienza», che viene attualmente svolta presso l'Istituto storico italo-germanico di Trento.

Sarà inoltre importante mettere a confronto gli sviluppi di diverse discipline (ad es. il diritto civile e le scienze medico-psichiatriche) per individuare, là dove sia possibile, l'affermazione di una comune *cultura dominante*. Infine il raffronto tra diverse realtà nazionali consentirà di approfondire la conoscenza delle forme organizzative dei saperi della borghesia europea.

Pertanto la storia dei concetti – qui assunta come strumento di indagine del patrimonio dottrinario e scientifico della borghesia – sarà condotta in relazione a:

- la storia delle scienze;
- l'organizzazione scientifica;
- gli aspetti istituzionali delle singole discipline.

Per avviare e svolgere questa analisi si possono indagare i seguenti concetti: *proprietà* (nelle scienze giuridiche ed economiche), *capacità civile, responsabilità* (nelle scienze medico-psichiatriche), *diritti di libertà, cittadinanza, amministrazione, democrazia* (nel diritto, nella storia costituzionale e nella storia delle dottrine), *borghese/individuo* (nella storia sociale e nelle scienze sociali).

Gustavo Gozzi

Convegno: *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale* (Napoli, 28-30 aprile 1992)

Il convegno su «Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale» svoltosi a Napoli dal 28 al 30 aprile scorsi, è stato una occasione importante di messa a fuoco e di confronto degli studi italiani e internazionali sulla evoluzione e sul ruolo della Università in quel periodo cruciale della storia europea rappresentato dall'età liberale. Il convegno, curato dal Dipartimento di diritto romano dell'Università di Napoli e da Unistoria, il Centro di studi per la storia dell'Università nato con il concorso delle Università di Napoli e di Siena e dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, ha posto al proprio centro l'analisi della formazione dei giuristi in relazione ai diversi aspetti che la professione giuridica andava prendendo. La necessità di sviluppare la riflessione sulla storia dell'università e delle facoltà giuridiche in particolare nei suoi diversi aspetti e di approfondire soprattutto il rilievo costituzionale della formazione universitaria è stata alla base delle giornate del convegno.

Punto di partenza della riflessione era il nesso tra accentrato della formazione giuridica nelle università e trasformazioni del ruolo del giurista in relazione sia agli aspetti pratici che a quelli teorici e metodologici. In questo senso, al centro dell'analisi è stato posto il problema delle interrelazioni tra formazione scientifica e assetti politico-costituzionali. Il ruolo della scienza e della cultura giuridica è stato cioè inserito in una dimensione non solo storico-culturale ma di più generale storia delle funzioni sociali e politiche della scienza. Il percorso di costruzione del sapere giuridico è stato così articolato a più livelli: alla analisi della istituzionalizzazione della scienza e del suo ambito disciplinare ha corrisposto quella della dimensione ideologica e pratica, del rapporto cioè con le nuove esigenze professionali, del sapere universitario.

Questi aspetti sono stati sviluppati nelle diverse relazioni dove una attenzione specifica è stata dedicata ai profili comparatistici.

Nella prima sessione, dedicata ai lineamenti generali della formazione universitaria, i lavori sono stati introdotti da A. Mazzacane che ha fornito il quadro di riferimento generale dei processi che investono il ruolo e la formazione dei giuristi nella seconda metà dell'800. All'emergenza dell'università quale sede privilegiata della formazione giuridica corrispondono i nuovi ruoli professionali e politici dei giuristi e lo sviluppo di nuove forme di selezione (concorsi, creazione degli Albi e degli Ordini professionali) delle attività. Il riordino dei *curricula* e delle strutture di

formazione avviene, per quanto riguarda l'Italia, all'interno di due modelli principali: quello francese e quello tedesco, legato il primo ad una formazione diretta alle esigenze tecniche e professionali e il secondo ad un modello più complesso di formazione, in cui parte preponderante ha la ricerca scientifica e la dimensione culturale. Al modello tedesco («humboldtiano») ha rivolto la sua attenzione F. Tessitore che ha messo in evidenza come alla base di questo modello vi fosse non solo l'esigenza della preparazione professionale ma di una più complessiva formazione morale. Il modello dell'università tedesca si rivela corrispondente a due esigenze, sintetizzate nel ruolo occupato dalla ricerca nelle strutture accademiche, di creazione di una scienza oggettiva e della contemporanea formazione soggettiva. Alla scienza «tedesca» è stata dedicata anche la relazione di P. Schiera che ha analizzato i controversi processi attraverso i quali si afferma, di fronte alla cameralistica e alla scienza di polizia, la scienza giuridica quale principale scienza dello Stato. Questo percorso, che risulta estremamente contrastato, dà luogo alle peculiarità della scienza tedesca in cui il ruolo pratico di formazione degli apparati si collega a quello più generale di formazione culturale e dottrinarie del cittadino. I. Porciani ha analizzato i problemi successivi all'unificazione italiana per quanto riguarda le strutture universitarie. La loro riorganizzazione, contrassegnata da diverse opzioni, si è risolta in una scelta accentratrice che ha però lasciato aperti numerosi problemi quali i modelli metodologici e didattici e quello delle strutture giuridico-amministrative delle diverse università.

Nella seconda sessione le relazioni sono state incentrate sugli aspetti più direttamente disciplinari della scienza giuridica e della formazione universitaria. M. Sbriccoli ha analizzato l'organizzazione delle università pontificie nella prima metà dell'800 e in particolare i piani di studio delle facoltà di giurisprudenza. È emerso un quadro interessante della formazione universitaria in cui la funzione della scienza è direttamente funzionale alla preparazione delle classi dirigenti e ad un più generale inquadramento ideologico. K. Luig ha analizzato il complesso processo di formazione del diritto tedesco e il vasto dibattito che il confronto tra diritto romano e diritto germanico crea nelle università e tra i giuristi. L'affermazione di un diritto germanico (soprattutto nel campo della privatistica) avviene in contrapposizione ai valori propri del diritto romano e all'interno della contrapposizione diritto/dovere. R. Schulze ha analizzato l'affermazione dei diritti territoriali degli stati tedeschi e il processo di formazione del diritto nazionale. Centrando l'analisi sulla Renania la relazione ha valutato inoltre gli scambi e le influenze della scuola giuridica

francese. F. Genovese ha preso in esame il problema della uniformazione legislativa delle diverse realtà regionali dopo l'unità d'Italia, attraverso le diverse leggi e regolamenti, e degli ordinamenti didattici fino alla riforma De Sanctis che vede l'introduzione del corso di ordinamento giudiziario e di procedura civile. P. Beneduce, attraverso l'analisi del problema della proprietà intellettuale, cioè del diritto di autore, ha mostrato come si avvii dopo l'unità un progressivo processo di professionalizzazione della attività giuridica che coincide sempre più con la sfera pubblica e statale.

La seconda giornata del Convegno, svoltasi presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è stata dedicata agli interventi legislativi e al ruolo dello Stato nel processo di organizzazione delle università e della scienza giuridica e al ruolo più generale dei giuristi. M. Stolleis ha preso in esame la vicenda della formazione del diritto amministrativo in Germania e il processo di progressiva specializzazione e formalizzazione della scienza giuridica cui corrisponde, però, l'emergenza delle discipline sociali ed economiche per la formazione dei funzionari di uno Stato che, neppure durante l'età liberale, è mai stato solamente «guardiano notturno». B. Clavero ha analizzato le trasformazioni dello Stato nell'800 spagnolo e le modificazioni parallele della formazione giuridica mostrando l'esistenza di un nesso molto forte. R. Gherardi ha preso in esame i dibattiti parlamentari immediatamente successivi alla unità italiana e il progetto di costruzione di una scienza nazionale che ne emerge. Il progetto cioè di una scienza come strumento per la realizzazione della unità politica e culturale della nazione, nella quale fosse forte il legame tra scienza e prassi politica, e il tramonto negli anni '70 del progetto. M. Meriggi ha infine analizzato il ruolo dei giuristi in rapporto al sistema politico e il loro ruolo di mediazione durante la fase storica contrassegnata dal partito dei notabili. Nella terza giornata l'attenzione è stata dedicata, nella mattinata, alla professione di avvocato in Italia e in alcuni paesi europei, mentre il pomeriggio finale è stato dedicato al ruolo dei giudici. Le relazioni sono state, nelle due sessioni, articolate intorno alle diverse realtà europee e locali. Sono intervenuti: W. Wolodkiewicz (Varsavia), C. Argyriadis (Atene), H. Siegrist (Bielefeld), W. Brauneder (Vienna), L. Musella (Napoli), C. Vano (Napoli). Nel pomeriggio sono intervenuti: A. De Martino (Napoli), A. Serrano (Barcellona), L. Bove (Napoli), R. Martinage (Lille), P. Saraceno (Roma).

Giorgio Bongiovanni

III Seminario de Historia del Derecho Privado: *Del «ius mercatorum» al derecho mercantil* (Sitges, 28-30 maggio 1992)

Organizzato dal Departement de Dret Públic i de Ciències Històrico-jurídiques della Universitat Autònoma de Barcelona, il Seminario, continuando una prassi di ricerca scientifica inaugurata nel 1981 col *I Seminario de historia del derecho y derecho privado. Nuevas tècnicas de investigación* – e poi ripresa nel 1988 col *II Seminario: Derecho privado y revolución burguesa* –, è stato dedicato al problema del percorso storico che separa lo *ius mercatorum* dal diritto mercantile moderno.

L'introduzione di Carlos Petit, al quale si deve l'organizzazione scientifica del seminario, incentrata su *Mercatura y ius mercatorum*, ha attirato l'attenzione sulla necessità di contestualizzare la lettura finora troppo attualizzata delle pratiche di mercatura, come anche delle opere del mondo mercantile, attraverso un recupero della dimensione «domestica» delle opere di *oeconomica*, che evidenzia le connessioni tra letteratura giuridica latina e nuova letteratura volgare. Anche un'analisi del sapere «letterario» del mercante (contabilità, corrispondenze), nonché una lettura delle relazioni professionali tra mercanti come rapporti tra «amici», possono contribuire – secondo Petit – alla percezione del fatto che il mutamento fondamentale tra *ius mercatorum* e diritto mercantile sia consistito nel ridurre a regole di diritto ciò che prima non lo era esclusivamente.

Vito Piergiovanni, con la relazione sui *Rapporti tra diritto mercantile e tradizione romanistica tra medioevo ed età moderna*, ha tentato un bilancio storiografico di un problema cui raramente è stato attribuito corretto valore. Per affrontarlo evitando ingannevoli semplificazioni di processi storici complessi, il relatore ha proposto l'analisi di alcuni testi giuridici di epoche diverse, compresi tra il XV ed il XVIII secolo. L'esame di un parere *pro veritate* sull'esecuzione di un *instrumentum* pubblico di assicurazione (sec.XV); di una sentenza di mercatura della Rota genovese (sec.XVI); del trattato *De cambiis* di Raffaele Della Torre (sec.XVII); di un *Discursus* di G.L.M. Casaregi, che fu poi giudice della Rota fiorentina (sec.XVIII), ha evidenziato come si passi da un uso del diritto romano tratto direttamente dalla compilazione giustiniana ad una sopraffazione dei riferimenti dottrinari sui richiami al *Corpus* giustiniano, e poi all'apertura verso il mondo scientifico emergente, e quindi ancora alla consapevolezza della differenza professionale fra mercante e banchiere e alla storicizzazione dei fenomeni giuridici. Il mutamento così

registrato può dar conto del sorgere di una autonoma disciplina del diritto mercantile.

Parlando di *Cálculo financiero y cultura mercantil en la Europa moderna*, António M. Hespanha ha voluto sottolineare come in antico regime le questioni finanziarie non fossero solo tecniche; e lo ha fatto additando come fonti per lo studio del calcolo finanziario non tanto gli scritti degli *arbitristas*, quanto quelli dei teologi. In quelle opere risultano essere dominanti le questioni etiche, non tanto le questioni tecniche, a proposito di problemi oggi considerati «finanziari» come ad esempio la discussione sui tributi, sulla vendita degli uffici, sul salario.

Aquilino Iglesia ha poi illustrato l'origine e la struttura di un testo catalano del XIV secolo, *El Libro del Consulado de Mar*.

Daniel R. Coquillette ha presentato una relazione su *The Little Red Book of Bristol (ca. 1280 AD) and the Early English Law Merchant*. La cosiddetta *lex mercatoria* (il primo trattato di diritto mercantile inglese), contenuta in una collezione di manoscritti risalente al periodo 1355-1410, è databile al regno di Edoardo I (1277-1307) e ad anni in cui il sovrano confermava le carte di libertà contro tassazioni arbitrarie, ma emanava anche statuti per regolamentare l'attività mercantile. L'esame di alcuni specifici problemi testuali ha consentito a Coquillette di ipotizzare come la *lex* sia stata forse scritta da un giurista del re a Londra, con l'intento di essere universalmente applicata in Inghilterra. Riguardante problemi sostanziali e procedurali, la *lex* è una tappa importante nella evoluzione del diritto moderno.

El marco jurídico del tráfico con Indias è stato il tema affrontato da Eduardo Martíre. Al centro dell'interesse la struttura di diritto pubblico ideata dalla Spagna nel suo commercio con l'America, cioè un sistema di monopolio fra la metropoli e le sue colonie, e la sua evoluzione attraverso l'epoca dei Borboni e la guerra di successione, con l'apertura del traffico commerciale alla Francia, fino al termine del sistema di monopolio ispano-americano durante il periodo napoleonico.

Con la relazione di Umberto Santarelli, *Il divieto delle usure da canone morale a regola giuridica. Modalità ed esiti di un trapianto*, si è aperta una serie di interventi tutti incentrati, pur nei diversi angoli visuali tematici e cronologici, sul ruolo fondamentale avuto dai dibattiti sull'usura in relazione al problema posto dal seminario. Elemento cruciale della relazione è stata una nuova lettura del noto passo di Luca 6, 35: «mutuum date nihil inde sperantes», volta a coglierne la radicale novità rispetto ai precedenti veterotestamentari. Santarelli ne ha proposto una storia esegetica attraverso la lettura dei Padri e dei Canonici conciliari, rispetto alla

cui continuità l'emersione del mercante rappresenta la discontinuità. La novità è che il denaro diventa un fatto fecondo, e che per eludere il divieto dell'usura i negozi di mercatura vengono qualificati come depositi irregolari. L'«irregularitas», caratteristica dell'attività del mercante medievale, è storicamente alla base della autonomia legislativa e della conseguente specialità dello *ius mercatorum*, il cui principio fondante è l'esclusione dell'antico divieto dell'usura.

Un confronto avvenuto nel 1554 a Genova tra giuristi e teologi su denaro e usura è stato alla base della relazione di Rodolfo Savelli, *I giuristi fra usura e interesse. Aspetti del dibattito dottrinale nella prima metà del '500*. Legato alla definizione dei soggetti che hanno relazione col denaro, il confronto rappresenta un momento rilevante nel mutamento nella cultura europea sull'importanza del denaro. Al centro della discussione è stato anche in questo caso il passo di Luca 6, 35 e l'interpretazione datane da Du Moulin, Hotman, Doneau.

Allo stesso passo si è riferito anche Andrea Romano per parlare di *Attività mercantile ed usura nel Mediterraneo aragonese. La legislazione, la dottrina e la giurisprudenza siciliana de censibus*. La posizione presa a proposito del mutuo da concilii pontifici, dal *Liber constitutionum* di Federico II del 1231, dalle consuetudini di Messina redatte in età sveva è stata analizzata insieme ad alcuni contratti specifici, da una parte. Dall'altra, i *consilia* di Giovanni da Taranto, notaio giudice ed avvocato nel '400, sono stati il tramite per osservare come il mutuo fosse considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Un tentativo di analizzare il problema delle origini del diritto commerciale inglese a partire dal diritto di società (*law of partnership*) è stato compiuto da James S. Rogers con la relazione su *Partnerships and Business Associations in Early English Law*. L'evoluzione dei contratti di *partnership* come la commenda e la *societas*, molti dei quali presenti nelle dispute davanti alle corti di *common law*, è seguita fino a quando, nel XVIII secolo, le fonti legali cominciano a trattare il diritto di società come argomento che merita speciale e separata trattazione, e si arriva, nel 1794, alla pubblicazione del primo trattato. Il ruolo fondamentale svolto dal concetto di *law merchant* nello sviluppo della *partnership law* nel XVII-XVIII secolo, particolarmente evidente in alcune decisioni, mostra come questa sia originata non da fonti esterne, ma da materiali originari del diritto inglese, e come il primo sviluppo del diritto commerciale inglese abbia avuto una natura giurisprudenziale.

Un esame delle società di persone per eccellenza, a partire dalla forma più antica, la compagnia del XIV secolo, fino alla società generale del XIX secolo, è stato fatto da Jean Hilaire, che ha parlato de *Les sociétés en nom collectif au XIXeme siècle en France*.

Claes Peterson si è occupato, con la relazione su *Juristische Person und die Entwicklung des Aktienrechts in Schweden*, di uno dei temi più discussi della scienza giuridica del XIX secolo, considerandone lo sviluppo dalla società per interessi, conosciuta fin dal XVII secolo, dal *Privilegienrecht* e dalla *persona moralis* del diritto naturale, fino alla sistemazione scientifica compiuta da Savigny in contrasto con quest'ultima.

Richard Hyland ha affrontato il tema del ruolo svolto dalla massima «*Pacta sunt servanda*» nella legge civile e commerciale europea, attraverso un'analisi delle diverse concezioni del diritto francese e americano sulla obbligatorietà dei contratti.

Bartolomé Clavero con la relazione conclusiva del seminario, *Historia como derecho: el derecho mercantil*, ha presentato la storia del diritto mercantile (spagnolo) come invenzione della tradizione. Basandosi su di un trattato di Lorenzo Benito del 1903, nel quale appare chiaro come le fonti del diritto mercantile non siano tanto i codici, quanto la storia e come la forza del suo valore legislativo stia nel suo costume sociale, Clavero ha affermato che tutto il diritto mercantile, anche quello codificato è fenomeno storico. Anche il maggior ruolo attribuito alla storia con la riforma degli studi universitari del 1883, mostra quanto la storia del diritto mercantile sia stata creata dal diritto mercantile per introdurre il principio della libertà, in una linea di resistenza ai codici molto maggiore di quanto oggi gli storici non pensino.

La Redazione

Hanno collaborato a questo numero:

- Dr. Giorgio Bongiovanni,
Dottore di ricerca in Storia del pensiero e delle istituzioni
politiche, Università di Bologna
- Prof. Pier Cesare Bori,
Università di Bologna
- Prof. Gian Domenico Cova,
Studio teologico accademico bolognese
- Prof. Otto Dann,
Università di Colonia
- Prof. Angela De Benedictis
Università di Bologna
- Prof. Gustavo Gozzi,
Università di Bologna
- Dr. Gabriele Monti,
Università degli Studi di Pescara
- Dr. José M^a Portillo Valdés,
Departamento de Historia Contemporánea,
Universidad del País Vasco
- Prof. Pierangelo Schiera,
Università di Trento
- Dr. Pino Lucà Trombetta,
Università di Bologna
- Dr. Adelino Zanini,
Comunità di ricerca, Istituto filosofico, Milano